

COMUNE DI DECOLLATURA (Provincia di Catanzaro)

STATUTO COMUNALE
(Art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142)

TITOLO I Principi generali ed ordinamento

Capo I

Ruolo - Funzioni - Attività

- Art. 1 - Disposizioni generali;
- Art. 2 - Il ruolo;
- Art. 3 - Le funzioni;
- Art. 4 - L'attività amministrativa;
- Art. 5 - Caratteristiche costitutive;
- Art.6 - Albo Pretorio.

Capo II

Attività normative

- Art. 7 - Lo Statuto;
- Art. 8 - I Regolamenti comunali;
- Art. 9 - Gli atti fondamentali;
- Art. 10 - Poteri d'ordinanza.

Capo III - Le funzioni di programmazione e pianificazione

- Art. 11 - Programmazione e pianificazione;

TITOLO II - Gli organi elettivi

Capo I - Ordinamento

- Art.12 - Norme generali.

Capo II - Il Consiglio comunale

- Art. 13 - Ruolo e competenze generali;
- Art. 14 - Funzioni di indirizzo politico – amministrativo;
- Art. 15 - Funzioni di controllo politico – amministrativo;
- Art. 16 - Le nomine di rappresentanti;
- Art. 17 - Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali;
- Art. 18 - I gruppi consiliari e la conferenza dei Capi gruppo;
- Art. 19 - Iniziativa delle proposte;
- Art. 20 - Norme generali di funzionamento;
- Art. 21 - Commissioni speciali;

Capo III - La Giunta comunale

- Art. 22 - Composizione;
- Art. 23 - Organizzazione della Giunta;
- Art. 24 - Dimissioni e revoca degli Assessori;
- Art. 25 - Ruolo e competenze generali;
- Art. 26 - Esercizio delle funzioni;
- Art. 27 - Decadenza della Giunta;
- Art. 28 - Mozione di sfiducia;
- Art. 29 - Norme generali di funzionamento;

Capo IV - Il Sindaco

- Art. 30 - Ruolo e funzioni;
- Art. 31 - Elezione e durata del Sindaco;
- Art. 32 - Rappresentanza e coordinamento
- Art.33 - Il vice Sindaco;

TITOLO III - Istituti di partecipazione popolare

CAPO I - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale

- Art.34 - La partecipazione delle libere forme associative;
- Art.35 - La partecipazione dei singoli cittadini;

CAPO II - La consultazione dei cittadini ed i referendum Art.36

La consultazione dei cittadini

- Art.37 - Referendum consultivo

CAPO III

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art.38 - La partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo;

- Art. 39 -Responsabilità del procedimento;

Capo IV - L'azione popolare

- Art. 40 - L'azione sostitutiva;

Capo V - Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino

- Art.41 - Pubblicità degli atti e delle informazioni;
- Art. 42 - Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi;

Capo VI - Il Difensore Civico

- Art. 43 - Istituzione;
- Art. 44 - Funzioni;
- Art. 45 - Rapporti con il Consiglio;

TITOLO IV - Ordinamento degli uffici e del personale

Capo I

- Art. 46 - Organizzazione degli uffici e dei servizi;

Capo II - Il Segretario comunale

- Art. 47 - Ruolo e funzioni;
- Art. 48 - Il Vice Segretario comunale;

TITOLO V - I servizi pubblici comunali

Capo I - Competenze del Comune

- Art. 49 - Servizi comunali

Capo II - Gestione dei servizi pubblici comunali

- Art. 50 - Gestione in economia;
- Art. 51 - La concessione a terzi;

Art. 52 - Le aziende speciali;
Art. 53 - Le istituzioni;
Art. 54 - Le società di capitale;

TITOLO VI - Convenzioni e consorzi

Capo I - Convenzioni e consorzi

Art. 55 - Convenzioni;
Art. 56 - Concorsi;

Capo II - Accordi di programma

Art. 57 - Opere di competenza primaria del Comune;

TITOLO VII - Gestione economico-finanziaria e contabilità

Capo I - La programmazione finanziaria

Art. 58 - La programmazione di bilancio;
Art. 59 - La programmazione dei lavori pubblici;

Capo II - L'autonomia finanziaria

Art. 60 - Le risorse per la gestione corrente;
Art. 61 - Le risorse per gli investimenti;

Capo III - La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 62 - La gestione del patrimonio;

Capo IV - La revisione economico finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 63 - Il Revisore dei Conti;
Art. 64 - Il rendiconto della gestione;

Capo V - Appalti e contratti

Art. 65 - Procedure negoziali;

Capo VI - Il controllo della gestione

Art. 66 - Finalità;

Capo VII - Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 67 - Tesoreria e riscossione delle entrate;

TITOLO VIII - Collaborazione e rapporti con altri enti

Capo I - Collaborazione e rapporti con altri enti

Art. 68 - Lo Stato;
Art. 69 - La Regione;
Art. 70 - La Provincia;
Art. 71 - La Comunità Montana;

TITOLO IX - Norme transitorie e finali

Capo I

Art. 72 - Revisione dello Statuto;
Art. 73 - Entrata in vigore;

TITOLO I

Principi generali ed ordinamento

Capo I

Ruolo - Funzioni – Attività

Art. 1

Disposizioni generali

1. La comunità locale e autonoma. La titolarità' del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i Regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.
2. Nella cura degli interessi della Comunità il Comune promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della Comunità. L'azione dei soggetti pubblici e privati incontra i limiti previsti dalle norme dello Statuto nonché da regolamenti ed atti amministrativi emanati nel rispetto dello stesso.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.

Art. 2

Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento.
2. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità' ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.
3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità' ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali ispirando la sua azione a principi di equità' e di solidarietà', per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità'.
4. Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
5. Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi pluricomunali, con il fine di conseguire più' elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità' sociali realizzate da un maggiore numero di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.
6. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.

Art. 3

Le funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità' della Repubblica, e' l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità', con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità', sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità', dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.

4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.

5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate o sub delegate dalla Regione per soddisfare esigenze ed interessi della propria Comunità' adottando le modalità' previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale.

Art. 4

L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza, uniformandosi anche a quanto disposto dagli artt. 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, ed i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini .

3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 5

Caratteristiche costitutive

1. Il territorio, su cui e' insediata la comunità di Decollatura e ne definisce la circoscrizione sulla quale il Comune esercita le sue funzioni e i suoi poteri, ha un'estensione di Kmq.50,35 e comprende il centro abitato (costituito dalle originarie frazioni Casenove, Cerrisi e San Bernardo), la frazione Adami e varie contrade e nuclei abitati.

2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

3. La sede del Comune, posta in Piazza Gabriele Perri nel palazzo comunale, può essere modificata soltanto con atto del Consiglio comunale. Presso l'ex edificio scolastico della frazione Adami è istituita una sede distaccata.

4. Il Comune di Decollatura contrassegna gli atti, il sigillo ed il gonfalone con lo stemma di seguito riportato: d'argento al castagno verde, piantato sulla vetta centrale di tre montagne al naturale dello stesso, quelle laterali cimate da una spiga di grano d'oro, gambuta e fogliata di verde.

5. Il comune vieta di usare o riprodurre lo stemma per qualsiasi fine o utilizzo.

6. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono normalmente nella sede Comunale. In casi particolari il Consiglio può riunirsi in altro luogo rispetto alla sede Comunale.

7. Il gonfalone accompagna il Sindaco, o un suo delegato, nelle manifestazioni ufficiali civili e in quella religiosa relativa alla processione della Madonna Assunta, Patrona del Comune, e ogni qualvolta il Sindaco lo autorizza .

Art. 6

Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua, nel Palazzo Comunale ed in bacheche poste nei luoghi di maggiore affollamento, apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto, dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura, con le cautele atte ad assicurare la conservazione degli atti pubblicati.

3. Il Segretario ha la responsabilità e cura la affissione degli atti di cui al 1 comma avvalendosi di un Messo comunale, o in caso di sua assenza di un dipendente comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione

CAPO II

Attività normative

Art. 7 **Lo Statuto**

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
3. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa Comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.
5. La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste nei successivi titoli.

Art. 8 **I Regolamenti comunali**

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, o dalla Giunta limitatamente ai regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli. Il Comune emana regolamenti:
 - a) sulla propria organizzazione;
 - b) per le materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;
 - c) per le materie in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge;
 - d) nelle materie in cui esercita le funzioni.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
3. I regolamenti, dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo, sono pubblicati per quindici giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Art. 9 **Gli atti fondamentali**

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art.32 della legge 8 Giugno 1990, n.142, attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia emanate con leggi ad essa successive, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri comunali ed alla loro surrogazione.

Art. 10 **Poteri d'ordinanza**

1. Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti, fatte salve le competenze attribuite ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la incolumità dei cittadini. Assume, in questi casi, i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla Legge.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, il Vice - Sindaco designato o l'Assessore anziano designato esercitano anche le funzioni di cui al presente articolo .
5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento.

CAPO III

Le funzioni di programmazione e pianificazione

Art. 11

Programmazione e pianificazione

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo criteri idonei a realizzarla, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria Comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
5. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

TITOLO II

Gli organi elettivi

CAPO I

Ordinamento

Art. 12

Norme generali

1. Sono organi elettivi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi elettivi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi elettivi, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività' comunale.

CAPO II

4. Il Consiglio comunale

Art. 13

Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale e' eletto.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico - amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.
4. Il consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 14

Funzioni di indirizzo politico - amministrativo

1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'Ente e delle aziende speciali, i regolamenti;
- b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conto consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i piani particolareggiati ed i piani di recupero, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
- d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;
- m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

2. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 15

Funzioni di controllo politico - amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del comune;
- b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi effettuate per conto del comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla Legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva della Amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo Statuto e la programmazione generale adottata.

4. Sarà istituito, compatibilmente con i tempi tecnici necessari, un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal Regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali.

5. Il Regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, alla Giunta comunale ed al Revisore dei conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico

controllo della gestione. La Giunta riferisce al Consiglio, con relazioni periodiche le proprie valutazioni e lo informa dei provvedimenti adottati.

6. Il Revisore dei conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, secondo le modalita' appresso indicate:

a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, contenuti dello stesso ritenuti meritevoli di particolare esame;

b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dell'esercizio;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipando con funzioni di relazione e consultive alle adunanze del Consiglio comunale relative all'approvazione del bilancio e del conto consuntivo e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

7. La vigilanza sulla gestione delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società e degli altri enti ed organismi di cui al punto b) del primo comma e' esercitata dal Consiglio comunale, a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta secondo le norme stabilite dai loro ordinamenti e dal Regolamento comunale.

Art. 16

Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune, ovvero da essi dipendenti o controllati.

2. Nei casi in cui e' previsto che in un organo, collegio o commissione deve far parte un Consigliere comunale, questi e' sempre nominato o designato dal Consiglio. Si applica, ai nominati, quanto dispone l'art.5 della Legge 23 aprile 1981, n. 154.

3. Le candidature di persone estranee al Consiglio comunale, proposte per le nomine di cui al primo comma, sono presentate dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare al Sindaco che le sottopone al Consiglio comunale per la verifica delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.

4. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalita' stabilite dal Regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

5. Qualora il Consiglio non delibere le nomine di sua competenza entro 45 giorni dall'elezione della Giunta od entro i termini di scadenza del precedente incarico o, comunque, entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta all'ordine del giorno, il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini suddetti, sentiti i Capi gruppo Consiliari, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio alla prima adunanza.

6. Gli Amministratori delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio comunale, approvi una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalita' stabilite dal successivo comma.

7. La revoca di Amministratori di istituzioni e società può essere disposta dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, motivandola e designando il nominativo del sostituto .

ART. 16/bis

(aggiunto con deliberazione C. C. n. 13 del 22/08/2001)

Ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo 18/08/200 n. 267 è istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale, il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza sarà stabilito dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Art. 17

Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal Regolamento, ha diritto di:

- esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
- presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalita' stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere:

- dagli Uffici del Comune, delle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato;
- dal Segretario Comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato;
- Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della meta' più' uno dei membri assegnati, non computando, a tal fine, il Sindaco .

- Il Consigliere che, per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto d'interessi.

- I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

- I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, di cui si dovrà dare atto nel verbale della seduta, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Consiglio nelle forme previste dal Regolamento.

- Il Consigliere anziano e' il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più' alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione, oltre che del Sindaco, anche dei candidati alla carica di Sindaco risultati non eletti; e, a parità di voti, il maggiore d'età . Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge e dal presente Statuto. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il Consigliere che, fra i presenti, risulta 'anziano' secondo i requisiti sopra precisati.

Art. 18

I gruppi consiliari e la conferenza dei Capi gruppo

1. I Gruppi consiliari sono costituiti da almeno tre Consiglieri comunali. Nel caso in cui in una lista siano eletti meno di tre Consiglieri comunali, gli eletti nella lista costituiscono "gruppo" qualsiasi ne sia il numero. In caso di Consiglieri comunali che escono dal gruppo di appartenenza, sono riconosciute le prerogative di Capo gruppo anche ad un solo Consigliere comunale, purché si richiami a partiti rappresentati nel Parlamento nazionale.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capo gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capo gruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il presente Statuto.

3. La conferenza dei Capi gruppo e' l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del Consiglio nel modo migliore. Ha funzioni di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del Regolamento del Consiglio comunale.

4. Il Regolamento definisce le altre competenze della conferenza dei Capi gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, e la Giunta comunale.

5. Con il Regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i Gruppi consiliari per assicurare l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

Art. 19

Iniziative delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri.

2. Le modalita' per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal Regolamento.

Art. 20

(modificato con delibera C.C. n. 13 del 22/08/2001)

Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento, secondo quanto dispone il presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale e' convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, le funzioni sono esercitate dal Vice – Presidente del Consiglio, ed in caso di assenza o impedimento del Vice – Presidente del Consiglio, dal Consigliere Anziano.
3. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, dirige i dibattiti, fa osservare il regolamento del Consiglio comunale, concede la parola, assicura l'ordine della seduta e la regolarità delle discussioni; può sospendere e sciogliere la seduta, quando l'ordine dei lavori e' turbato, ed ordinare che venga espulso dall'aula il Consigliere che continuamente violi il regolamento o chiunque del pubblico sia causa di disturbo al regolare svolgimento della seduta.
4. Il Consiglio comunale e' convocato dal Presidente del Consiglio in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Il Consiglio comunale e' convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto dal Sindaco, dalla Giunta o da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. L'adunanza del Consiglio deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Il Consiglio comunale e' convocato d'urgenza, nei modi e termini previsti dal Regolamento, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
7. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente Statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.
8. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal Regolamento, nel quale sono stabilite le modalita' per tutte le votazioni.
9. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il Regolamento, esse devono essere segrete.
10. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, coadiuvato dal funzionario preposto alla redazione del verbale.
11. Le sedute debbono essere tenute nella sala Consiliare della Residenza Municipale. Nei casi eccezionali il Consiglio comunale può deliberare, con maggioranza dei 2/3 dei consiglieri, di tenere la propria riunione in sedi diverse.
12. Le proposte di deliberazione consiliare e le mozioni iscritte all'ordine del giorno sono depositate presso la Segreteria almeno 36 ore prima della convocazione del Consiglio comunale.
13. Le adunanze del Consiglio comunale sono valide con la partecipazione della meta' dei Consiglieri. In seconda convocazione basta che intervengano almeno un terzo di Consiglieri. Il Consiglio comunale non può deliberare in seconda convocazione su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

Art. 21

Commissioni speciali e di controllo

1. Il Consiglio comunale può nominare, nel suo seno, Commissioni speciali, per lo studio, di problemi di carattere generale aventi rilevanze sociali, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, stabilito l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.
2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire - nel suo seno - Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore, precisato l'ambito dell'inchiesta della quale la Commissione e' incaricata ed i termini per concluderla e riferire al Consiglio. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalita' previste dal Regolamento.
3. La Presidenza delle commissioni di controllo è affidata alla minoranza.

CAPO III

3. La Giunta comunale

Art. 22

(modificato con delibera C.C. n. 13 del 22/08/2001)

Composizione

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, in numero massimo di sei, tra cui il Vice - Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi di governo. Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.
2. Il Sindaco può nominare Assessori, entro il numero complessivo stabilito dal primo comma, n.3 cittadini prescelti al di fuori dei suoi componenti in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
3. Gli Assessori non Consiglieri sono compresi nella lista dei candidati contenuta nel documento programmatico ed in allegato allo stesso sono illustrate e documentate le particolari qualificazioni di cui al comma precedente.

Art. 23

organizzazione della Giunta

1. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività'.
2. Il regolamento può prevedere la formazione di commissioni assessoriali per un numero massimo di quattro persone per assessorato, scelte dai singoli Assessori tra i cittadini con competenze specifiche. Il compito di tali commissioni è quello di supporto propositivo all'azione dell'assessorato. È data facoltà all'Assessore formare o no la commissione. I componenti della commissione non avranno diritto a nessun compenso.

Art. 24

Dimissioni e revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dando motivata comunicazione al Consiglio.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla Legge.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado, del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
4. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.
5. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate per iscritto al Sindaco il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta, che convoca entro 15 giorni dalla presentazione delle stesse.

Art. 25

Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
2. La Giunta attua gli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività' con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
3. La Giunta esercita attività' d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività' dalla stessa svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.
6. È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Art. 26

Esercizio delle funzioni.

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal Regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà' dei suoi componenti, arrotondata all'unità' superiore.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. È presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vice Sindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.2- bis. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Sindaco nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'ar.15, comma 4 bis,

della Legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta comunale e' convocata e presieduta dal Vice Sindaco.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della podestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, ed all'esecuzione degli atti nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attivita' specificatamente definiti nella delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferita e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

4. Il Regolamento definisce le modalita' per il conferimento delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attivita' compresi nella delega.

5. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe viene comunicata al Consiglio dal Sindaco nello stesso termine.

6. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalita' in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non e' computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

7. Assume le funzioni di Assessore anziano, nelle circostanze e per gli effetti previsti dalla Legge e dal Regolamento interno, l'Assessore più anziano di età fra quelli nominati all'atto dell'elezione della Giunta in carica.

Art. 27

Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. In questa ipotesi si procede allo scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

3. I singoli Assessori possono decadere per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate nella normativa vigente.

4. Le dimissioni sono presentate da Sindaco per iscritto al Consiglio comunale e sono consegnate al Segretario comunale. Il Sindaco comunica la presentazione delle dimissioni al Prefetto e provvede, entro 10 giorni, alla convocazione del Consiglio.

Art. 28

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina di un Commissario ai sensi della Legge vigente.

3. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del Sindaco nonché della Giunta comunale.

Art. 29

Norme generali di funzionamento

1. Le adunanze della Giunta comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale ed assiste il funzionario designato per la redazione del verbale.

2. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano presenti, con funzioni consultive, dirigenti e funzionari del Comune.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Revisore dei conti ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni.

4. Le norme generali di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla Legge ed al presente Statuto, dal Regolamento interno.

CAPO IV

Il Sindaco

Art. 30

(modificato con delibera C.C. n. 13 del 22/08/2001)

Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità d'indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.

3. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive, dal Segretario comunale.

4. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge della Repubblica.

5. Il Sindaco è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei regolamenti.

6. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.

7. Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Art. 29 bis Elezione e durata del Sindaco

Art.31

Elezione e durata del Sindaco

1. Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla Legge ed è membro del Consiglio comunale.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

3. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

4. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco, allo scadere del secondo mandato, non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

5. Il Sindaco ha la facoltà di distribuire deleghe specifiche ai singoli Consiglieri.

Art. 32

(modificato con delibera C.C. n. 13 del 22/08/2001)

Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione comunale:

a) convoca la Giunta comunale, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;

b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta comunale promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;

d) indice i referendum comunali;

e) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio;

f) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, ad eccezione dei casi previsti dall'art.417 bis del c.p.c., e, salvo ratifica della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

g) provvede all'osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

- i) può' emettere provvedimento finale a seguito di provvedimento disciplinare di sospensione dei dipendenti del Comune, riferisce alla Giunta nella sua prima adunanza, nei casi previsti dalla legge.
- l) promuove e conclude gli accordi di programma di cui all'art.27 della legge 8 giugno 1990, n.142;
- m) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi.

Art. 33

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco delega un Assessore, da lui prescelto, a sostituirlo in caso di assenza od impedimento, in tutte le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. All'Assessore predetto viene attribuita la qualifica di Vice Sindaco.
3. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore anziano.

TITOLO III

Istituti di partecipazione popolare

CAPO I

La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale

Art. 34

La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.38 della Costituzione, realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.
2. La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani, ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
4. Il Comune riconosce nell'associazione Pro Loco uno strumento di base per la tutela e valorizzazione dei beni ambientali, culturali e artistici, in quanto fattori fondamentali della Comunità per la suscettibilità turistica e strumento per la conoscenza del territorio.

Art.35

La partecipazione dei singoli cittadini

1. 1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della collettività possono essere sottoposte dal Sindaco all'esame istruttorio della Commissione permanente di cui all'art.35 ed assegnate al competente organo collegiale che deve adottare, sulle stesse, motivata decisione la quale deve essere notificata al primo firmatario della proposta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
2. 2. La commissione consiliare può invitare i presentatori dell'istanza od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare delle loro proposte ed a fornire chiarimenti e precisioni.

CAPO II

La consultazione dei cittadini ed i referendum

Art. 36

La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale, ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. Il Regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 37 Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto previsto dalla legge ed ordinato dal presente Statuto e dal Regolamento, con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quarto comma - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del Consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal Regolamento.
3. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il 25% di elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio, che decide definitivamente al riguardo, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
 - b) disciplina dello Statuto giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni, espropriazioni;
 - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
 - e) designazione e nomine di rappresentanti
5. I referendum sono indetti dal Sindaco, si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare o di compimento delle operazioni di verifica dell'ammissibilità e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal Regolamento.
6. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
7. Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.
8. Le consultazioni di cui al precedente articolo ed i referendum consultivi devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo contemporaneamente con altre operazioni di voto.

CAPO III

La partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo

Art. 38

Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n.241, da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal Regolamento.

2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

3. L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il Regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l'istruttoria e l'emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialità dell'unità organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurare la conoscenza da parte della popolazione.

Art. 39

Responsabilità del procedimento

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La Giunta comunale determina definitivamente, entro un mese dall'entrata in vigore dello Statuto, in base alle proposte del Segretario comunale, l'unità organizzativa dipendente responsabile di ciascun tipo di procedimento, relativo ad atti amministrativi di competenza comunale.

3. Con lo stesso atto deliberativo viene precisato il responsabile di ciascuna unità organizzativa ed il dipendente, alla stessa addetto, preposto a sostituirlo in caso di sua assenza od impedimento. Nello stesso atto viene stabilito il soggetto competente ad emettere, per ciascun tipo di procedimento amministrativo, il provvedimento finale.

4. Il Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto integra, con le modalità applicative, le disposizioni stabilite nei primi quattro capitoli della legge 7 agosto 1990, n.241 e la Giunta comunale procede, nei venti giorni successivi, a verificare ed eventualmente modificare la deliberazione di cui al precedente comma, adeguandola a quanto stabilito dal Regolamento.

5. Il Regolamento e gli atti attuativi della legge richiamati nei precedenti comma sono ispirati a realizzare la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini, delle associazioni e dei comitati portatori di interessi diffusi al procedimento amministrativo e debbono stabilire gli organi ai quali spetta di valutare le richieste presentate dagli interessati per determinare mediante accordi il contenuto discrezionale del provvedimento finale, individuando modalità, limiti e condizioni per l'esercizio di tale podestà'.

CAPO IV

6. L'azione popolare

Art. 40

L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.

2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, e' tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine e' in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne da avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

CAPO V

Il diritto d'accesso e d'informazione del cittadino

Art. 41

Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano e' garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento.

3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa e' in possesso, relative all'attivita' da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che esercitano funzioni di competenza del Comune. L'informazione viene resa con competenza, esattezza e tempestività'.
4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all'albo pretorio del Comune con le modalita' stabilite dal Regolamento, il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la più' ampia conoscenza degli atti predetti, secondo quanto stabilito dal successivo comma.
5. Per la diffusione delle informazioni relative a dati e notizie di carattere generale ed ai principali atti adottati dal Comune la Giunta istituisce servizi d'informazione dei cittadini, in centri pubblici appositamente attrezzati; utilizza i mezzi di comunicazione più' idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione.
6. Ai cittadini viene assicurata l'informazione sulla normativa statale e regionale relativa a istituti a procedere per l'accesso a tutti i benefici stabiliti dalla legge.

Art. 42

Il diritto di accesso agli atti amministrativi alle strutture ed ai servizi

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi e' assicurato, con le modalita' stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini, singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti previsti dal Regolamento da adottarsi nei termini e con le modalita' di cui al quarto comma dell'art.24 della legge 7 agosto 1990, n.241. Può' essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal Regolamento, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti e' gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi e' subordinato al rimborso del costo di riproduzione e dei diritti di segreteria, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attivita' dell'Amministrazione, la Giunta assicura l'accesso, con le modalita' stabilite dal Regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono consentite solo nei casi previsti dal Regolamento od in vigore del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa s'intende rifiutata.
7. Contro le determinazioni amministrative di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall'art.25, quinto e sesto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO VI

Il Difensore Civico

Art. 43

Istituzione

1. E' istituito il Difensore Civico comunale giusta previsione di cui all'art.8 della legge n.142/90. Il Difensore Civico e' nominato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune, nel caso non si raggiunga il quorum dopo tre votazioni da tenersi intervallate di un mese l'una dall'altra, si procederà' a referendum sulla base della designazione dei nominativi per come previsto dall'art.35 comma 7.
2. Il Difensore Civico dura in carica 5 anni e non può' essere riconfermato. La prima nomina avviene entro tre mesi dall'approvazione dell'apposito Regolamento. Alle nomine successive il Consiglio comunale provvede entro due mesi dall'elezione del Sindaco e della Giunta.
3. Il Difensore Civico prima di assumere le funzioni presta giuramento di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi di fronte al Sindaco. Ove nel corso del mandato il medesimo venga a perdere i requisiti di eleggibilità' e di compatibilità' con la carica di Consigliere Comunale decade dalle funzioni. L'apposito Regolamento disciplina i modi per la rimozione delle cause ostative alla continuazione delle funzioni.
4. Non può' essere eletto Difensore Civico colui che e' stato candidato nelle elezioni comunali immediatamente precedenti alla nomina.
5. Non può' essere nominato Difensore Civico:
 - a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità' alla carica di Consigliere comunale;
 - b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, nonché i membri della Comunità' Montana;

- c) i titolari di qualsiasi attività autonoma e subordinata, professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporto giuridico con il Comune;
- d) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4 grado che siano amministratori o dipendenti del Comune.
6. Il Difensore Civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale su proposta di uno dei Consiglieri comunali.

Art. 44

Funzioni

1. Il Difensore Civico riceve i ricorsi e le lagnanze dei cittadini, segnalando al Sindaco ed ai funzionari responsabili dei servizi comunali gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi con invito a provvedere. Ha libero accesso agli Uffici comunali ed ha diritto di visionare gli atti comunali, di chiederne copia, senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio. Il Difensore Civico, inoltre, ha facoltà di invitare l'Amministrazione comunale a riesaminare e modificare gli atti emanati ove riscontri irregolarità o vizi procedurali, al fine di consentire l'attivazione degli strumenti di autotutela e risolvere, quindi, in sede extragiudiziale possibili liti. Ha inoltre facoltà di fornire suggerimenti ai responsabili dei servizi comunali circa il contenuto degli atti a rilevanza esterna da adottare ed, ove questi se ne discostino, debbono, nelle premesse degli atti stessi, fare riferimento ai citati suggerimenti e motivarne il diverso avviso.
2. Il Regolamento disciplina la disponibilità per il Difensore Civico di un ufficio con personale qualificato adeguato all'importanza dei compiti assegnati e funzionalmente da lui dipendente. Il personale assegnato all'ufficio del Difensore Civico non può essere trasferito senza il consenso dello stesso. Il Difensore Civico ha una propria assegnazione di bilancio di cui dispone, per ordinare le spese di ufficio. Al Difensore Civico competono un'indennità di funzione ed il rimborso delle spese. Il Regolamento disciplina le misure della citata indennità.

Art. 45

Rapporti con il Consiglio

1. Il Difensore Civico presenta annualmente apposita relazione al Consiglio comunale sull'attività svolta, sui riscontri effettuati e sulle disfunzioni rilevate nell'attività amministrativa. La relazione del Difensore Civico è discussa dal Consiglio comunale. Alla seduta partecipa il Difensore Civico. Riferisce in casi gravi ed urgenti al Consiglio in ogni tempo, proponendo eventualmente i rimedi ed indicando le responsabilità. Può proporre richieste ed indagini amministrative.

TITOLO IV

2. Ordinamento degli uffici e del personale

CAPO I

Art. 46

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo i criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. I Funzionari preposti ai vari servizi, sono direttamente responsabili dell'andamento dei loro uffici e rispondono del loro operato al Segretario Comunale ed all'Amministrazione. Il personale comunque preposto ai vari uffici opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i Funzionari responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni del personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, dispone entro il mese di novembre il piano occupazionale e quello della mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale e' impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'Ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.
5. La responsabilità dei dipendenti comunali e' determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
6. I pareri che devono essere resi dai funzionari titolari dei servizi secondo le modalità di cui all'art.53 della Legge n.142/1990, dovranno essere resi, altresì, dai funzionari dell'ufficio che seguono immediatamente, in via gerarchica, il titolare qualora quest'ultimo sia assente o impedito.
7. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal Regolamento.
8. Il Comune realizza la convivenza ordinata e pacifica della cittadinanza svolgendo, attraverso la Polizia Municipale, le funzioni di polizia locale previste dalla legge.
9. A tal fine istituisce il servizio di polizia Municipale il quale, nell'ambito dell'organico del Comune, rimane disciplinato ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65 e della legge Regionale 17 aprile 1990, n. 24.

CAPO II

Il Segretario comunale

Art. 47

Ruolo e funzioni

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dal comma 1 dell'art. 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando, ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis, il Sindaco abbia nominato il Direttore Generale.
2. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente e' parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
3. Il Sindaco nomina il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'Amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali di cui al comma 75 dell'art. 17 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
4. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
5. Salvo quanto disposto dal precedente comma, la nomina del Segretario ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina e' disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario e' confermato.
6. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 dell'art.51-bis della L.142/90, introdotto dall'art. 6, comma 10, della L.127/97, ed in ogni altro caso in cui il Direttore Generale, di cui al citato art.51-bis, non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

Art. 48

Il Vice Segretario comunale

1. Il Sindaco può conferire le funzioni di vice segretario comunale ad un dirigente di qualifica apicale. L'esercizio delle sue funzioni, sarà previsto nel regolamento e non comporterà alcun compenso.

TITOLO V

I Servizi pubblici comunali

CAPO I

Competenze del Comune

Art. 49

Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità'.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità' e di stabilire le modalità per la loro gestione, sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestite.
3. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

CAPO II

Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 50

Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 51

La concessione a terzi

1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini - utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal Regolamento, con criteri che assicurano la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 52

(MODIFICATO CON DELIBERA c.c. N. 52 DEL 13/12/2006)

Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale, sono nominati dal Consiglio comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di

Revisori dei Conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.

Possono essere eletti Consiglieri Comunali a condizione che sia garantita la presenza della minoranza.

In caso di indisponibilità o dimissione del rappresentante della minoranza potrà essere nominato un esterno notoriamente della stessa area politica.

5. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di scioglimento e restano in carica per un periodo stabilito dallo Statuto in corso di scioglimento del Consiglio comunale. La loro durata sarà stabilita dallo Statuto aziendale.

6. Il Direttore e' l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda con le conseguenti responsabilità'.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività' a criteri di efficacia, efficienza ed economicità', hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità' e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

9. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggiore consistenza economica, di certificazione del bilancio.

10. Il Consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo Statuto.

Art. 53

Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può' costituire "istituzioni" organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia giuridica.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, Il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione e' stabilito dal Regolamento.

3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del precedente articolo.

4. Il Direttore dell'istituzione e' l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità'. E' nominato in seguito a pubblico concorso.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni e' stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività', criteri di efficacia, efficienza ed economicità' ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni, ne determina le finalità' e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Revisore dei Conti dell'Ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle "istituzioni" e' disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il Regolamento di gestione.

Art. 54

Le società' di capitale

1. Per la gestione di servizi pubblici Comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività' economiche, il Consiglio comunale può' promuovere la costituzione di società' di capitale a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio comunale approva un piano tecnico finanziario relativo alla costituzione della società' ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. Nelle società' di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune, e ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunali, altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli Enti predetti possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società'.

4. Nell'atto costitutivo e' stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio di Amministrazione e nel collegio sindacale e la facoltà', a norma dell'art.2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.

5. Le aziende speciali di cui all'art. 53 possono, con atto del Consiglio, essere trasformate in società' per azioni, di cui il Comune resta azionista unico per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.

Si applicano, a tal fine, le modalita' attuative di cui all'art. 17, commi dal 51 al 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive integrazioni e modificazioni .

6. Il Comune può concedere partecipazioni minoritarie in cooperative esistenti o che si costituiranno.

TITOLO VI

Convenzioni e consorzi

CAPO I

Convenzioni e consorzi

Art. 55

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari tra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli Enti partecipanti alla sua scadenza.
5. Lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra Comuni e Provincie, previa statuizione di un disciplinare tipo. Il Sindaco informerà tempestivamente il Consiglio comunale delle notizie relative a tali intendimenti, per le valutazioni ed azioni che il Consiglio stesso riterrà opportuno.

Art. 56

Consorzi.

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
 - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie tra gli Enti consorziati;
 - b) lo Statuto del consorzio.
2. Il consorzio è Ente strumentale degli Enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del consorzio:
 - a) l'Assemblea, composto dai rappresentanti degli Enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
 - b) il Consiglio d'Amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio di amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo Statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tale carica.
5. Il Consiglio di amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del consorzio, previsti dallo Statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del consorzio.

8. Il consorzio e' soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabiliti dalla legge per i Comuni, considerando gli atti dell'Assemblea equiparati a quelli del Consiglio comunale e gli atti del Consiglio d'Amministrazione a quelli della Giunta.

CAPO II

Accordi di programma

Art. 57

Opere di competenza primaria del Comune.

1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attivita' e per determinare tempi, modalita', finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilita' di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale e' espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunita' alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII

Gestione economico-finanziaria e contabile

CAPO I

La programmazione finanziaria

Art. 58

La programmazione di bilancio.

1. La programmazione dell'attivita' del Comune e' corredata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti e' effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono redatti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente con la Commissione consiliare competente, ove costituita, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale, ove costituita, in riunione congiunta definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria possono essere sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalita' e nei tempi stabiliti dal Regolamento.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge e' deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, osservando i principi dell'universalita', dell'integrita' e del pareggio economico e finanziario.
5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, puo' essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la meta' dei Consiglieri in carica.

Art. 59

La programmazione dei lavori pubblici.

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14 della legge quadro in materia di lavori pubblici (legge 11 febbraio 1994, n. 109), come sostituito dall'art. 4 della legge 18 novembre 1998, n. 415.
2. Le previsioni contenute nel programma triennale e nell'elenco annuale corrispondono a quelle espresse, in forma sintetica, nei bilanci annuali e pluriennali.
3. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuali e pluriennali approvati.
4. Il programma e' soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalita' di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

CAPO II

5. L'autonomia finanziaria

Art. 60

Le risorse per la gestione corrente.

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite alla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, si ispira a criteri di equità e di giustizia e tariffe delle imposte, tasse diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino, in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta comunale e' impegnata ad assicurare agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 61

Le risorse per gli investimenti.

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito e' effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO III

La conservazione e gestione del patrimonio

Art. 62

La gestione del patrimonio.

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando anche attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il Regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e la gestione del patrimonio e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal Regolamento, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'Ente. Per i beni mobili tale responsabilità e' attribuita ai consegnatari, definiti dal Regolamento.
3. La Giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

4. I beni patrimoniali del Comune non possono di regola, essere concessi in comodato ad uso gratuito, salvo diverse determinazioni della Giunta, per motivi di interesse pubblico.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio comunale con la maggioranza dei due terzi per gli immobili e dalla Giunta per i mobili quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso a far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
6. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO IV

7. La revisione economico finanziaria ed il rendiconto della gestione

Art. 63

Il Revisore dei Conti

1. Il Consiglio comunale elegge, con votazione segreta, il Revisore dei Conti, scelto in conformità a quanto dispone la Legge.
2. L'incompatibilità ed ineleggibilità del Revisore dei Conti sono regolate dall'art. 102 del DLgs. n.77/1995.
3. Il Revisore dura in carica tre anni, a decorrere dalla data di esecutività della delibera, ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia secondo le norme di legge e di Statuto, al suo incarico. Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dall'Albo professionale decade dalla carica. Parimenti decade dalla carica per:
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico.
4. La revoca del Revisore è deliberata dal Consiglio comunale, con le stesse modalità per l'elezione, dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, ai quali è concesso, in ogni caso, un termine di 10 (dieci) giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
5. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio Comunale procede alla surrogazione entro 45 giorni, scegliendolo dall'Albo Professionale.
6. Il Revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di coordinamento ed in conformità a quanto previsto dall'art.13 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione con le modalità di cui all'art.105 del Decreto Legislativo n.77/1995 così come modificato dall'art.2 comma 20, della legge 191/98.
7. Il Revisore dei Conti, se invitato dal Sindaco o da 1/5 dei Consiglieri, è tenuto obbligatoriamente a partecipare alle sedute del Consiglio comunale o della Giunta per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti, senza diritto di voto.
8. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Revisore può accedere, anche regolarmente, negli uffici del Comune, dandone sempre un congruo preavviso, richiedere informazioni e copie di atti direttamente agli impiegati del Comune. I dipendenti e gli Amministratori del Comune sono tenuti a dare riscontro alle richieste dei Revisori, e non possono opporre ad esso alcun segreto amministrativo.
9. Il Revisori dei Conti adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri grave irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente, e comunque entro sette giorni, al Consiglio comunale. Il Revisore è tenuto al segreto nei casi previsti dalla Legge e dai relativi regolamenti applicativi.
10. Il Revisore dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 64

Il rendiconto della gestione.

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttiva ed economica della gestione.

4. Il conto consuntivo e' deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti.

CAPO V

Appalti e contratti

Art. 65

Procedure negoziali.

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attivita' istituzionali, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal Consiglio comunale, dalla Giunta o da determina del dirigente preposto al servizio , secondo la rispettiva competenza, indicante:

a) il fine che il contratto s'intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dalle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità' Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. Per la stipulazione dei contratti interviene in rappresentanza del Comune, il dirigente preposto al servizio inerente l'oggetto del contratto .

CAPO VI

Il controllo della gestione

Art. 66

Finalità'

1. Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di contabilità' il Consiglio comunale definisce le linee guida dell'attivita' di controllo interno della gestione.

2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso di esercizio, le valutazioni dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.

3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull'impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività' di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'Ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.

4. Nel caso che attraverso l'attivita' di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti necessari.

CAPO VII

Tesoreria e concessionario della riscossione

Art. 67

Tesoreria e riscossione delle entrate.

1. Il servizio di tesoreria e' affidato dal Consiglio comunale ad una banca autorizzata a svolgere l'attivita' di cui all'art. 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. Il servizio di tesoreria può' essere affidato anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali, ai sensi del primo comma dell'art. 50 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'art. 38 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

2. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante procedure di evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità' di ciascun ente, con modalita' che rispettino i principi della concorrenza, in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare .

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il Regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII

Collaborazione e rapporti con altri enti

CAPO I

Collaborazione e rapporti con altri enti

Art. 68

Lo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ed assicurarne il migliore funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni quale Ufficiale del Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 69

La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre attraverso il coordinamento della Provincia alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 70

La Provincia

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella di altri Comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita in questa materia tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 71

La Comunità Montana

1. Il Consiglio comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

TITOLO IX

Norme transitorie e finali

CAPO I

Art. 72

Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4, commi 3 e 4 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto stesso, da richiedersi almeno venti giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal Regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma e' contestuale; l'abrogazione totale dello Statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può' essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, o salvo che la revisione, o l'abrogazione sia deliberata da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio comunale.

Art. 73

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo Regionale, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività' e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il 30 giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative più' idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.